

PAC 2023-2027



Italia: risorse FEAGA per i pagamenti diretti

Periodo	Anni	Totale FEAGA (milioni di euro)	
Periodo transitorio	2021	3.628,50	2019 3.704,00 milioni di € 75,5 milioni di € (-2,0%)
	2022	3.628,50	
Nuova PAC	2023	3.628,50	
	2024	3.628,50	
	2025	3.628,50	
	2026	3.628,50	
	2027	3.628,50	
	2021-2027	25.399,70	



AIUTI DIRETTI – RIPARTIZIONE BUDGET

	Milioni di euro	%
Plafond PD (lordo)	3.658,5	100
Trasferimento a II pilastro per biologico	90	2,5
Trasferimento al II pilastro per giovani	36	1,0
Interventi settoriali (OCM patate)	6	0,16
Plafond PD (netto)	3.526,5	96,3



Tipologia di pagamento	%
Sostegno di base al reddito per la sostenibilità	48
Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità	10
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori	2
Regimi per il clima e l'ambiente (eco-schema)	25
Sostegno accoppiato al reddito	15
Aiuti forfettari per i piccoli agricoltori	-
Trasferimento per gestione del rischio	3



AIUTI DIRETTI

PAC 2015-2022		PAC 2023-2027	
<i>Tipologia di pagamento</i>	%	%	<i>Tipologia di pagamento</i>
Pagamento di base	55,08	48	Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS)
Pagamento greening	30		
		10	Sostegno redistributivo al reddito per la sostenibilità (CRISS)
		25	Regimi per il clima e l'ambiente (eco-schema)
Sostegno per i giovani agricoltori	2	2	Sostegno complementare per i giovani agricoltori (CISYF)
Sostegno accoppiato al reddito	12,92	13+2	Sostegno accoppiato al reddito
Aiuti forfettari per i piccoli agricoltori	-	-	Aiuti forfettari per i piccoli agricoltori



SUPERFICI AMMISSIBILI

SEMINATIVI:

- **terreni utilizzati per coltivazioni agricole (avvicendate) anche sotto copertura fissa o mobile;**
- **terreni a riposo entro i 5 anni (terreno in rotazione ritirato per un periodo minimo di continuativo di 6 mesi nell'anno di domanda);**
- **terreni con impegni relativi a Ecoschemi, BCAA 8 (superfici o elementi non produttivi), misure Agro-climatico-ambientali (Reg.ti 2021/2115; 1257/1999; 1698/2005; 1305/2013);**
- **sistemi agroforestali con meno di 250 piante/Ha (sistemi silvopastorali e sistemi lineari)**



SUPERFICI AMMISSIBILI

COLTURE PERMANENTI:

- **Colture fuori avvicendamento** che occupano il terreno almeno 5 anni e che forniscono raccolti ritetuti, compresi;
- i vivai (vite, piante da frutto, ornamentali)
- **il bosco ceduo a rotazione rapida** (pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani con densità di almento 1100 piante/Ha, le cui ceppai rimangono nel terreno dopo la ceduazione e turno di taglio non superiore a 8 anni
- **i sistemi agroforestali** consociazione con specie forestali in sesti regolari con densità non superiore a 250 piante ettaro, comunque inferiore a quello delle colture permanenti, oppure sistemi lineari (es. frangivento, siepi, fasce alberate)



SUPERFICI AMMISSIBILI

PRATO E PASCOLO PERMANENTE :

- **Terreno coltivato con erba o altre piante da foraggio, spontanee o seminate, non compreso nella rotazione da cinque anni o più, comprende;**
- **sistemi agroforestali (silvopastorali e lineari)**
- **Terreni adibiti a «Pratiche locali tradizionali di pascolamento (PTL)» individuati dalle Regioni e P.A. con erba non prevalente con carico minimo di 0,2 UBA/Ha/anno**
- **Prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili (es. rocce) su cui si calcola una percentuale di tare**



AGRICOLTORE IN ATTIVITA'

SOGGETTI CHE SVOLGONO UN LIVELLO MINIMO DI ATTIVITA' AGRICOLA (ALMENO UNA PRATICA COLTURALE ANNUALE PER IL MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE O PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA PRODUZIONE AGRICOLA)

E SONO IN POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI REQUISITI:

- **Iscrizione registro imprese come imprenditore agricolo o coltivatore diretto**
- **Iscrizione all'Inps come Coltivatore diretto o Imprenditore agricolo professionale**
- **Possesso P. IVA campo agricolo (Ateco 01) con dichiarazione Iva o comunicazione operazioni rilevanti (basta il possesso della P. IVA per aziende che operano prevalentemente in montagna) oppure dichiarazione di esenzione per le aziende con volume d'affari inferiore a 7000 euro**

NESSUN REQUISITO E' RICHIESTO AGLI AGRICOLTORI CHE, NELL'ANNO PRECEDENTE, HANNO DIRITTO A PERCEPIRE PAGAMENTI DIRETTI PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A 5.000 EURO



GIOVANE AGRICOLTORE

PERSONA FISICA CHE:

- Si insedia per la prima volta in azienda agricola come capo azienda (l'insediamento deve essere avvenuto nei 5 cinque anni precedenti)
- Non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto per i giovani o di accesso alla riserva
- È in possesso dei requisiti di istruzioni e competenza:
 - 1) titolo di studio universitario ad indirizzo agrario, forestale, veterinario o di scuola secondaria ad indirizzo agrario;
 - 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza con superamento dell'esame finale di un corso di 150 ore;
 - 3) titolo di scuola secondaria di primo grado (scuola media) ed esperienza lavorativa nel settore agricolo di almeno 3 anni attestata dall'iscrizione all'Inps



NUOVO AGRICOLTORE

E' NUOVO AGRICOLTORE (PERSONA FISICA) CHI:

- Inizia l'attività agricola in qualità di capo azienda nell'anno civile 2021, o in qualsiasi anno successivo, e che presenta la domanda Pac non oltre 2 anni dopo l'inizio dell'attività
- Ha un'età compresa tra 41 e 60 anni di età (nelle società conta il rappresentante legale che sottoscrive la domanda Pac e che deve esercitare il controllo sulla società – vedi allegato VII decreto aiuti diretti)
- È in possesso dei requisiti di istruzioni e competenza:
 - 1) titolo di studio universitario ad indirizzo agrario, forestale, veterinario o di scuola secondaria ad indirizzo agrario;
 - 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza con superamento dell'esame finale di un corso di 150 ore;
 - 3) titolo di scuola secondaria di primo grado (scuola media) ed esperienza lavorativa nel settore agricolo di almeno 3 anni attestata dall'iscrizione all'Inps



GLI AIUTI DIRETTI

I pagamenti diretti dal 2023 sono i seguenti:

- a) Sostegno di base al reddito per la sostenibilità**
- b) Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità**
- c) Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;**
- d) Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi)**
- e) Sostegno accoppiato al reddito**



SOSTEGNO DI BASE PER LA SOSTENIBILITA'

Sostegno di base concesso agli agricoltori che detengono diritti all'aiuto

Il valore di ciascun diritto rideterminato sulla base della somma del valore dei titoli del 2022 e del pagamento per il greening, rapportando tale somma al massimale finanziario (48% degli plafond dei pagamenti diretti equivalente ad € 1,678 miliardi)

Valore (titolo+greening 2022) dimezzato e assestamento del valore medio nazionale dei titoli a 167 euro

Valore massimo dei diritti: 2000 euro

Convergenza: entro il 2026 tutti i diritti all'aiuto inferiori all'importo medio aumenteranno per raggiungere almeno l'85% di tale valore. I titoli con valore superiore al valore unitario medio subiranno una riduzione non superiore al 30%.



Una formula semplice per calcolare il nuovo valore dei titoli disaccoppiati

$$T_{2023} = T_{2022} \times 0,75$$

Esempio:

- Titolo 2022= 400 eur/ha
- Titolo 2023= 300 eur/ha

NB: Tutti gli importi sono arrotondati per semplicità

Ma attenzione!

Il Titolo del 2022 consentiva di **incassare anche il pagamento di «greening»** pari grosso modo alla metà del suo controvalore:

- Titolo 2022= 400 eur/ha
- Pagamento Titolo più greening 2022= 600 eur/ha

Dal 2023 il **«greening» viene soppresso** ed il nuovo valore del titolo consentirà di incassare solo il suo controvalore:

- Titolo 2023= 300 eur/ha
- Pagamento Titolo 2023= **300 eur/ha**

Di fatto si dimezza il trasferimento per ettaro che garantisce ogni anno la liquidità agli agricoltori in cambio del rispetto della condizionalità.


Evoluzione pagamento disaccoppiato per ettaro

(elaborazione Confagricoltura)

Azienda 1: titolo 500 eur - Importo per ettaro (con greening): 750 eur

Azienda 2: titolo 80 eur - Importo per ettaro (con greening): 120 eur

	2022	2023 ricalcolo	2023	2024	2025	2026
Az. 1	750	375	347	319	291	263
Az. 2	120	60	81	101	122	142



Nota:

Il "ricalcolo" nel 2023, sempre per semplificazione, è stato impostato al 50%.



RISERVA NAZIONALE TITOLI

- Rimane l'impianto esistente con l'assegnazione dei titoli o l'incremento del valore per:
 - **le fattispecie attuali obbligatorie:**
 - giovani agricoltori;
 - nuovi agricoltori;
 - aventi diritto da decisioni giudiziarie.
 - **zone montane;**
 - **zone svantaggiate;**
 - **a soggetti di ristrutturazione e sviluppo.**

- **Dimensione minima per accedere:** 1 ettaro
- **Vincolo ai trasferimenti dei titoli:** 3 anni
- Mantenimento della **trattenuta sultrasferimento** in affitto senza terra



TRASFERIMENTO DIRITTI

**I diritti all'aiuto possono essere trasferiti
solo a un agricoltore in attività
salvo il caso di successione effettiva o anticipata
mediante atto scritto registrato e comunicato all'Organismo pagatore**

**I diritti all'aiuto ottenuti dalla riserva non possono essere trasferiti
prima di 3 anni, salvo la successione mortis causa e per trasformazioni
societarie, laddove sia garantita la continuità aziendale e il titolare
eserciti il controllo sulla società**



SOSTEGNO RIDISTRIBUTIVO

Pagamento erogato alle aziende comprese
tra 0,5 e 50 ettari ammissibili

da 0,5 a 14 >> 81,7 €/Ha (stimato – max € 89,65)
da 14,1 a 50 >> 0,00 €/Ha



- Aiuto massimo: € 1143,8





SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO GIOVANI AGRICOLTORI

- **Pagamento annuale per ettaro ai giovani (fino a 40 anni compiuti) che si sono insediati come capo azienda nei cinque anni precedenti (nelle società il giovane deve esercitare il controllo effettivo e duraturo)**
- **Importo: plafond diviso il numero di ettari (Massimo € 89,65)**
- **Durata: 5 anni anche se ha superato i 40 anni**
- **Adeguati requisiti di formazione e competenza (novità)**



PAGAMENTI DIRETTI ACCOPPIATI

Sostegno accoppiato al reddito

Valore: oltre 524 milioni di euro, pari al 15% dell'ammontare complessivo degli aiuti diretti.

Settori: Latte, Carni bovine, Carni ovine e caprine, Frumento duro, Semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola), Riso, Barbabietola da zucchero, Pomodoro destinato alla trasformazione, Olio d'oliva, Agrumi, Soia e Colture proteiche diverse dalla soia.

Novità coltivazioni: dal 2024, in linea generale, è obbligatorio l'utilizzo di sementi certificate, tranne che per il premio accoppiato proteiche/leguminose diverse dalla soia. Le aziende biologiche possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelle biologiche non siano presenti sul mercato.

Novità zootecnia (bovini da carne e da latte): adesione a Classyfarm nell'anno di presentazione della domanda. Sono esclusi dall'obbligo gli allevamenti delle zone di montagna.



PAGAMENTI DIRETTI ACCOPPIATI

Pagamenti accoppiati

INTERVENTI	PSN approvato (anno 2023)	PLAFOND ACCOPPIATI 2021	Diff. Assoluta	Diff. % plafond	Importo unitario previsto 2023 (eur/capo-eur/ha)	Importo definitivo 2021 (eur/capo-eur/ha)	Diff. 2023-2021 (eur/capo-eur/ha)
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità	68.492.933	65.577.606	+2.915.327	+4,4%	67,15	65,86	+1,29
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane	20.864.417	25.433.303	-4.568.886	-18,0%	122,93	133,31	-10,38
Bufale da latte	3.174.967	3.774.251	-599.284	-15,9%	32,70	36,47	-3,77
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico	37.192.248	23.889.292	+13.302.957	+55,7%	118,22	133,08	-14,86
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico	7.710.450	7.505.612	+204.838	+2,7%	70,67	66,85	+3,82
Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza		13.424.324	-13.424.324	-100,0%		147,32	
Totale vacche nutrici	44.902.699	44.819.227	+83.471	+0,2%			
Capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, allevati per almeno sei mesi	3.175.116	3.774.251	-599.135	-15,9%	38,98	33,75	+5,23
Capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi ed etichettati, qualità, forme associate e dodici mesi	64.408.440	65.105.825	-697.385	-1,1%	57,51	54,83	+2,68
Agnelle da rimonta	7.710.635	8.706.510	-995.875	-11,4%	23,09	23,15	-0,06
Capi ovini e caprini macellati IIIIGG	5.442.801	5.060.927	+381.874	+7,5%	5,91	5,57	+0,34
ACCOPPIATO MISURE ZOOTECCNIA	218.172.007	222.251.901	-4.079.893	-1,8%			
Grano Duro	91.356.852	77.729.550	+13.627.302	+17,5%	93,50	85,03	+8,47
Oleaginose	12.726.328	12.995.431	-269.103	-2,1%	101,00	47,81	+53,19
Agrumi	15.907.910	0	+15.907.910	=	150,85	=	
Riso	74.085.407	32.638.691	+41.446.716	+127,0%	336,46	143,71	+192,75
Barbabietola	19.998.515	21.501.792	-1.503.277	-7,0%	657,93	768,01	-110,08
Pomodoro da trasformazione	10.453.769	10.336.300	+117.469	+1,1%	173,64	151,84	+21,80
Oliveti in regioni specializzate	0	40.487.417	-40.487.417	-100,0%	=	93,25	
Oliveti con pendenza media > 7,5%	0	12.180.536	-12.180.536	-100,0%	=	101,3	
Olio Dop e Igp	11.817.304	11.794.534	+22.770	+0,2%	116,97	109,13	+7,84
ACCOPPIATO MISURE A SUPERFICIE	236.346.085	219.664.251	+16.681.834	+7,6%			
Totale zootecnia e misure a superficie	454.518.092	441.916.152	+12.601.940	+2,9%			
Soia	30.766.946	9.049.624	+21.717.322	+240,0%	136,32	68,51	+67,81
Proteiche-leguminose eccetto soia	39.157.931	10.808.082	+28.349.849	+262,3%	40,04	25,24	+14,80
COLTURE PROTEICHE (2%)	69.924.877	19.857.706	+50.067.172	+252,1%			
Totale accoppiato	524.442.970	461.773.858	+62.669.112	+13,6%			



Nuova architettura verde

Livello impegni

**PAGAMENTI AGRO
CLIMATICO AMBIENTALI
PSR + OCM (volontari)**

ECO-SCHEMI (volontari)

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA (obbligatoria)

Beneficiari e superfici



CONDIZIONALITA' RAFFORZATA

- **BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE AMBIENTALI (BCAA)**
- **CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO)**



NUOVE NORME BCAA

Norma	Titolo
BCAA 1 <i>(ex greening)</i>	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
BCAA 2 <i>(new)</i>	Protezione minima di zone umide e torbiere
BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza
BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Norma	Titolo
BCAA 7 <i>(ex greening)</i>	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
BCAA 8 <i>(ex greening)</i>	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
BCAA 9 <i>(ex greening)</i>	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.



**Le due nuove
norme di
condizionalità
più
«preoccupanti»**

**Obbligo di
rotazione
annuale dei
seminativi**

- obbligo di rotazione annuale sulla medesima particella, con la necessità di alternare le coltivazioni anno per anno e senza consentire di fatto la monosuccessione.

**Obbligo di
area
improduttiva**

- Percentuale minima di almeno il 4% dei seminativi, destinata a:
 - aree non produttive;
 - elementi caratteristici del paesaggio.

Derogate come richiesto da Confagricoltura dal Reg. n. 2022/1317, anche se inspiegabilmente non per mais e soia.

Questi impegni non si dovranno rispettare nel 2023. La deroga non si applica nel caso in cui le BCAA siano condizioni di base (impegni «pertinenti») degli interventi agro-climatico agroambientali e degli ecoschemi a cui si aderisce.

BCAA 7 – ROTAZIONE DELLE COLTURE NEI SEMINATIVI, AD ECCEZIONE DELLE COLTURE SOMMERSE

La norma stabilisce una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Tale cambio di coltura è inteso come **cambio di genere botanico**, pertanto non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro), in quanto di medesimo genere botanico.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse, invece, le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo.



BCAA 7 – ROTAZIONE DELLE COLTURE NEI SEMINATIVI, AD ECCEZIONE DELLE COLTURE SOMMERSE

La BCAA 7 si applica a partire dal 2024 sulla base della deroga stabilita ai sensi dell'art. 1 regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317

La norma si applica a livello nazionale su tutte le superfici a seminativo, fatta eccezione per le:

- **Colture sommerse;**
- **Colture condotte con metodo biologico;**
- **Colture condotte secondo la Produzione Integrata (SQNPI);**
- **Colture condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo- arido;**
- **Aziende con una superficie a seminativo fino a 10 ettari;**
- **Aziende con terreni ricadenti nelle zone montane (regolamento comunitario n. 1305/2013, articolo 32);**
- **Aziende la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente**
- **Aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, terreni a riposo, investiti a leguminose o a una combinazione di tali tipi di impieghi.**



BCAA 8 – PERCENTUALE MINIMA DEL SEMINATIVO DESTINATA A SUPERFICIE O ELEMENTI NON PRODUTTIVI E SULL'INTERA SUPERFICIE AGRICOLA MANTENIMENTO DI ELEMENTI CARATTERISITCI DEL PAESAGGIO E DIVIETO DI POTARE LE SIEPI E GLI ALBERI NELLA STAGIONE DELLA RIPRODUZIONE E NIDIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

La norma prevede almeno il 4% dei seminativi, a livello di azienda agricola, destinati ad aree ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo

Allegato IV
(articolo 3 comma 1 lettera f)
Coefficienti di ponderazione

<i>Elementi protetti</i>	<i>Limiti dimensionali</i>	<i>Fattore di ponderazione</i>
<i>Fasce tampone</i>	<i>Larghezza minima 3 m</i>	<i>1,5</i>
<i>Fossati</i>	<i>Larghezza massima 10 m</i>	<i>2</i>
<i>Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle</i>	<i>Larghezza compresa tra 1 e 20 m</i>	<i>1,5</i>
<i>Siepi individuali o gruppo di alberi/filari</i>	<i>Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura <20%</i>	<i>2</i>
<i>Terreni lasciati a riposo</i>		<i>1</i>
<i>Alberi isolati / Alberi monumentali</i>	<i>Diametro min. chioma 4 m</i>	<i>1,5</i>
<i>Fascia inerbita</i>	<i>Larghezza min. 3 m</i>	<i>1,5</i>
<i>sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche</i>	<i>Larghezza massima tot. 4 m</i>	<i>2</i>
<i>Boschetti nel campo</i>	<i>Superficie massima 0,3 ha</i>	<i>1,5</i>
<i>Piccoli stagni</i>	<i>Superficie ≤ 3000 m²</i>	<i>1,5</i>
<i>Muretti</i>	<i>Altezza compresa tra 0,3 a 5 m</i> <i>Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m</i> <i>Lunghezza minima 25 m</i>	<i>1</i>
<i>Terrazze</i>	<i>Altezza minima 0,5 m</i>	<i>1</i>



Allegato IV
(articolo 3 comma 1 lettera f)
Coefficienti di ponderazione

Elementi protetti	Limiti dimensionali	Fattore di ponderazione
Fasce tampone	Larghezza minima 3 m	1,5
Fossati	Larghezza massima 10 m	2
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle	Larghezza compresa tra 1 e 20 m	1,5
Siepi individuali o gruppo di alberi/filari	Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura <20%	2
Terreni lasciati a riposo		1
Alberi isolati / Alberi monumentali	Diametro min. chioma 4 m	1,5
Fascia inerbita	Larghezza min. 3 m	1,5
sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	Larghezza massima tot. 4 m	2
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	1,5
Piccoli stagni	Superficie $\leq 3000 \text{ m}^2$	1,5
Muretti	Altezza compresa tra 0,3 a 5 m Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m Lunghezza minima 25 m	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	1



BCAA 8 – PERCENTUALE MINIMA DEI SEMINATIVI DESTINATA A SUPERFICIE O ELEMENTI NON PRODUTTIVI

ESENZIONI:

- **Aziende la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente**
- **Aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, terreni a riposo, investiti a leguminose o a una combinazione di tali tipi di impieghi.**
- **Deroga Reg. 2022/2115 – per terreni a riposo applicazione dal 2024**



DEROGHE 2023 A ROTAZIONE E 4% SUPERFICIE NON PRODUTTIVA

DECRETO MIPAAF - Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317

Al fine di garantire la produzione agricola e la sicurezza alimentare in relazione alle ripercussioni del conflitto Russia-Ucraina, il 27 luglio 2022, il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2022/1317 ha dato la possibilità per gli Stati membri di derogare, per l'anno di domanda 2023, l'applicazione delle norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali dei terreni (norme BCAA) numero 7 e 8. L'Italia ha scelto di adottare tale deroga con il Decreto Ministeriale n. 362512 del 23 agosto 2022.

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, per l'anno di domanda 2023 non si applicano le seguenti norme BCAA elencate nell'allegato III del medesimo regolamento e definite nel Piano strategico della PAC:

- a) **BCAA 7 “Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse”**
- b) **BCAA 8 “Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi” esclusivamente per quanto concerne i terreni a riposo.**

2. Le superfici a seminativo, non destinate a superfici non produttive in virtù della deroga di cui alla lettera b) del primo comma, non devono essere utilizzate per la **coltivazione di granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida.**



Interpretazioni **informali** MASAF

- Dal momento che per il 2023 è prevista la deroga alla BCCA7 (rotazione), **la norma si applicherà a partire dal 2024, intendendo il 2024 come anno «zero»**. (Esempio, 2023 grano, 2024 grano, 2025 mais).
- Dal momento che l'ecoschema 4 ha la BCCA 7 come elemento di base pertinente, **non è ammessa in questo caso la deroga a tale BCCA 7 per il 2023**. È invece **ammessa la deroga su tale ecoschema per la BCAA 8**, per il 2023, limitatamente al requisito del 4%.
- Le aziende che accedono ad alcuni interventi Agroambientali (ACA) come per esempio, il biologico, la produzione integrata e le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli, **possono accedere per il 2023 alla deroga prevista per la BCCA 8 relativamente al 4% a riposo**.
- **È possibile utilizzare il 4% a riposo previsto dalla BCCA 8 per accedere all'ECO5** (seminativi) occupando tale 4% con piante di interesse apistico.



Deroghe 2023 a BCAA 7 e 8 PRECISAZIONI CONSULENZA AGRICOLA DEL 25/1/23

«Nella sostanza, per l'anno di domanda 2023, in Italia, non viene applicata: la BCAA 7 “Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse”; il primo requisito della norma BCAA 8 “Percentuale minima de 4% della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi”.

Tuttavia, tali BCAA, in alcuni casi, fungono da baseline per gli impegni pertinenti introdotti da alcuni ecoschemi e da alcuni interventi agroambientali (ACA) dello sviluppo rurale.

Riportiamo alcuni esempi di impegni pertinenti: la BCAA 7 è pertinente per l'eco-schema 4 “pagamento per sistemi foraggeri estensivi in avvicendamento”; per tale motivo, nel 2023, gli agricoltori che vorranno accedere all'ecoschema 4 dovranno rispettare la BCAA 7, ovvero la rotazione;

la BCAA 7 è pertinente con l'agricoltura integrata e quindi, nel 2023, gli agricoltori che aderiscono all'agricoltura integrata dovranno rispettare la BCAA 7, ovvero la rotazione; e di impegni non pertinenti:

la BCAA 8 non è pertinente con l'eco-schema 4, pertanto nel 2023 l'agricoltore che accede al pagamento dell'eco-schema 4 può accedere alla deroga e non lasciare la percentuale minima del 4% della superficie agricola ad aree ed elementi non produttivi nel 2023;

la BCAA 8 non è pertinente con l'agricoltura integrata e l'agricoltura biologica, quindi l'agricoltore può evitare di lasciare il 4% dei seminativi ad aree ed elementi non produttivi nel 2023.

Per quanto riguarda l'agricoltura biologica: le superfici Bio sono esentate dal rispetto della BCAA 7 in tutti gli anni dal 2023 al 2027; per il 2023, le superfici Bio non sono obbligate a rispettare la BCAA 8 e quindi non devono lasciare il 4% dei seminativi ad aree ed elementi non produttivi.



BCAA 1

BCAA 1

Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.

Richiesta di autorizzazione per la conversione, con iscrizione in un registro «ordinario» e costituzione di un registro «prioritario» per chi converte senza autorizzazione (in violazione di condizionalità).

Regole per il meccanismo di ripristino del PP con soglia cautelativa di allerta al 3,5% a valere, prima, sul registro prioritario e, dopo, sul registro ordinario.

Applicazione

- Superfici a prato permanente;
- tutti gli usi riferiti a foraggiere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più;
- le superfici inserite tra gli elenchi delle cosiddette Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

Esenzione

Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose in purezza.

Sono escluse dall'applicazione della norma e dai calcoli dei rapporti di riferimento e annuale, le superfici agricole e non agricole di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE (formazioni erbose naturali e seminaturali e torbiere, paludi, e altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli) tutelate da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

BCAA 2

BCAA 2

Protezione di zone umide e torbiere.

La norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

Applicazione

Dal 2023.

La norma è applicata a livello nazionale e interessa tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

Ai fini della presente norma, inoltre, le Regioni e PA individuano: le aree umide e torbiere, da cartografare, al di fuori delle aree Ramsar, sulle quali applicare gli obblighi in oggetto, entro il 2024; le aree soggette a Pratiche Locali Tradizionali, dove vigono le regole stabilite a livello regionale ai fini della tutela, della gestione e del razionale sfruttamento delle zone umide, della loro flora e fauna come sancito dal DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii.

BCAA 3

BCAA 3

Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Le Regioni e PA specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione della deroga;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche agro-pedoclimatiche e geomorfologiche, al fine di adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie è ammessa:

- nel caso di interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- in presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, che, anche nel caso in cui siano specificate sulla base delle condizioni del suolo e delle caratteristiche climatiche, sono comunque legate a emergenze fitosanitarie prescritte dall'autorità competente.

BCAA 4

BCAA 4

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

La norma prevede:

- a) il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed ha un'ampiezza pari a 5 metri;
- b) la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Applicazione

La norma si applica su tutte le superfici agricole che sono adiacenti ai corsi d'acqua.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici".

La deroga all'impegno b) è ammessa:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane";
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
- oliveti stabilmente inerbiti;
- superfici a prato permanente.

BCAA 5

BCAA 5

Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze.

a) Sui seminativi, con pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, la realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei;

b) Su tutte le superfici, con pendenza media superiore al 10%, divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura (per 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre-15 febbraio).

Il dato della pendenza è indicato nel fascicolo aziendale.

Esenzione

Le superfici investite con prati permanenti, avvicendati o impegnati con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Deroghe

In relazione all'impegno a), laddove a causa della pendenza vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta.

In relazione all'impegno b), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

BCAA 6

BCAA 6

Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.

La norma prevede di assicurare la copertura vegetale su tutte le superfici a seminativo e colture permanenti. Il periodo sensibile all'interno del quale è necessario rispettare gli impegni relativi alla presente norma è stabilito in funzione dei seguenti elementi:

- periodo successivo alla raccolta della coltura principale;
- periodo con la massima piovosità.

A livello nazionale, l'intervallo di copertura è di 60 giorni consecutivi all'interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio, adattabile a livello regionale in funzione dell'ordinamento colturale prevalente e della piovosità.

Obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche: 1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; 2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Si applica tale norma a partire dal 2024

Un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non è ammessa la monosuccessione.

Deroghe:

per le parcelle a seminativo condotte in aridocoltura e per quelle ricadenti nelle zone montane.

Esenzioni:

- colture sommerse;
- colture condotte con metodo biologico e le colture condotte secondo la Produzione Integrata, certificati dal SQNPI;
- superficie di seminativi fino a 10 ettari;
- sono esenti le aziende la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- sono esenti le aziende la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, sono utilizzati per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi.

BCAA 8 – Percentuale minima di seminativo destinata a superfici ed elementi non produttivi, mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio e divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

La BCAA, limitatamente al primo requisito “4% della superficie agricola destinata a superfici ed elementi non produttivi”, si applica a partire dal 2024.

- 4% dei seminativi a livello di azienda destinati a superfici ed elementi non produttivi, compresi terreni lasciati a riposo;
- sull'intera superficie agricola mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio;
- divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

Deroga

Deroga divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti di cui alla presente norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Esenzioni per la norma del 4%

- una superficie di seminativi fino a 10 ettari;
- superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, sono utilizzati per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- sono esenti le aziende la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.

BCAA 9

BCAA 9

Divieto di conversione o aratura di prati permanenti designati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000 .

- Divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso.

Esenzione

Gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell'Allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

Deroghe

L'autorizzazione a convertire i prati permanenti all'interno delle Aree Natura 2000 può essere concessa solo dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione dell'Area interessata e l'autorizzazione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa.

CGO 1 <i>(new)</i>	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	CGO 8 <i>(new)</i>	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi : -articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; -articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; -articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.
CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Articoli 4 e 5	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) Articoli 3 e 4
CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4	CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) Articolo 3 e 4
CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Articolo 6, paragrafi 1 e 2	CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) Articolo 4
CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20		
CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.		
CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE. Articolo 55, prima e seconda frase		



Condizionalità sociale

Lavoro e occupazione – Dir. 2019/1152

Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili Direttiva 2019/1152	Articolo 3	Le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»)
	Articolo 4	Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro
	Articolo 5	Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro
	Articolo 6	Le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta
	Articolo 8	Periodo di prova
	Articolo 10	Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro
	Articolo 13	Formazione obbligatoria

Salute e sicurezza – Dir. 89/391/CEE e Dir. 2007/104/CEE

Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE	Articolo 5	Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
	Articolo 6	Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione
	Articolo 7	Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e alla sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti
	Articolo 8	Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori
	Articolo 9	Obblighi dei datori di lavoro per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro
	Articolo 10	Fornitura di informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione
	Articolo 11	Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro
	Articolo 12	Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute

Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE	Articolo 3	Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro che i lavoratori devono svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute
	Articolo 4	Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata
	Articolo 5	Verifica delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente
	Articolo 6	L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati
	Articolo 7	Ergonomia e salute sul posto di lavoro
	Articolo 8	I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro
	Articolo 9	I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata

ECO-SCHEMI

Regimi per il clima l'ambiente e il benessere degli animali

Impegni volontari

Pagamento annuale per ettaro o per UBA

determinato dall'O.P per ciascun anno in funzione delle superfici o degli animali ammissibili nel rispetto degli importi unitari massimi

25% delle risorse: 887,8 ML di euro l'anno



Dotazioni annue 2023 - Ecoschemi

	<i>mio eur</i>	<i>%</i>
ECO 1 Riduzione della antimicrobico resistenza e benessere animale	376,4	42,4%
- di cui per pascolo allevamento brado bovini e suini	66,2	7,5%
ECO 2 Inerbimento delle colture arboree	155,3	17,5%
ECO 3 Salvaguardia degli olivi di particolare valore paesaggistico	150,0	16,9%
ECO 4 Sistemi foraggeri estensivi	162,7	18,3%
ECO 5 Misure specifiche per gli impollinatori	43,4	4,9%
<u>Totale ecoschemi</u>	<u>887,8</u>	<u>100,0%</u>

Quadro generale degli ecoschemi

Dotazioni finanziarie e importi previsti per ha e per UBA con relativi livelli min e max dei

Ecoschemi		Dotazioni	Importi (eur/ha e eur/UBA)			Ecoschemi		Dotazioni	Importi (eur/ha e eur/UBA)		
Importi unitari stimati		risorse 2023	previsto	min	max	Importi unitari stimati		risorse 2023	previsto	min	max
Eco 1.1	Bovini da latte	108.035.730	66,00	46,20	156,33	Eco 3	Salvaguardia olivi	130.370.020	220,00	167,35	583,33
	Caprini	5.983.260	60,00	42,00	127,37		Salvaguardia olivi N2000	11.869.176	264,00	200,82	700,00
	Bovini dupl. Att.	17.762.598	54,00	37,80	156,33		Salvaguardia olivi ZVN	7.782.192	264,00	200,82	700,00
	Ovini	36.330.900	60,00	42,00	127,37			150.021.388			
	Suini	39.167.520	24,00	16,80	34,70	Eco 4	SFE con avvicendamento	109.109.330	110,00	55,00	124,17
	Vitelli a c. b.	3.674.280	24,00	16,80	90,73		SFE con avvicendamento N2000	41.288.016	132,00	66,00	149,00
	Bovini da carne	82.504.224	54,00	37,80	116,11		SFE con avvicendamento ZVN	12.265.572	132,00	66,00	149,00
	Bufali	16.792.050	66,00	46,20	129,26			162.662.918			
		310.250.562									
Eco 1.2	Suini	818.700	300,00	210,00	819,15	Eco 5	MS Impollinatori arboree	4.503.250	250,00	125,00	442,50
	Bovini	65.354.880	240,00	168,00	537,00		MS Impollinatori arboree N2000	400.800	300,00	150,00	531,00
		66.173.580					MS Impollinatori arboree ZVN	741.000	300,00	150,00	531,00
Eco 2	Inerbimento c. a.	123.906.360	120,00	81,40	283,57		MS Impollinatori seminativi	25.297.500	500,00	250,00	659,00
	Inerbimento c. a. N2000	11.031.120	144,00	97,67	340,28		MS Impollinatori seminativi N2000	2.844.000	600,00	300,00	790,80
	Inerbimento c. a. ZVN	20.388.096	144,00	97,67	340,28	MS Impollinatori seminativi ZVN	9.573.000	600,00	300,00	790,80	
		155.325.576						43.359.550			
						Totale generale		887.793.574			



ECO 1

PAGAMENTO PER LA RIDUZIONE DELL'ANTIMICROBICO RESISTENZA E PER IL BENESSERE ANIMALE



Il pagamento spetta all'agricoltore:

- 1) che aderisce ad un percorso di **riduzione dell'uso di antimicrobici** misurato tramite l'applicativo ClassyFarm (Livello 1)
- 2) o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), istituito con decreto 2 agosto 2022 (Livello 2)



ECO 1 - LIVELLO 1

RIDUZIONE DELL'ANTIMICROBICO RESISTENZA

Impegno alla riduzione dell'uso degli antimicrobici.

Prevede il rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario espresse in DDD "*defined daily dose*« o «Dose definita giornaliera». Questa unità di misura rappresenta una misura standard internazionale per i medicinali ad uso umano e, trasposta in veterinaria, indica la dose media giornaliera per Kg di animale/specie.


L'ECOSHEMA 1 - livello 1 prevede un sostegno economico per gli allevatori che al 31 dicembre dell'anno solare della domanda di aiuto:

- 1. mantengono valori DDD entro il valore definito dalla mediana;**
- 2. mantengono valori DDD entro il valore soglia indentificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%;**
- 3. hanno valori DDD che passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%**

Il periodo di osservazione è di un anno e la mediana di riferimento rappresenta il valore medio DDD, per ciascuna specie e categoria, **misurato a livello regionale nell'anno precedente**



Allevamenti Ammissibili al livello 1




ECO 1 - LIVELLO 1 CLASSIFARM

Il rispetto dell'impegno è verificato grazie ad un sistema informativo di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, adottato dall'Italia nel 2019: la ***ricetta elettronica veterinaria (REV)***.

I dati rilevati tramite la REV, nello specifico quelli relativi agli antibiotici dal 2020 confluiscono in un sistema integrato ***ClassyFarm*** finalizzato alla categorizzazione dell'allevamento in base al rischio di sviluppo di antibiotico-resistenza.

Classyfarm è dunque un sistema capace di verificare il rispetto delle soglie DDD per singolo allevamento







ECO 1 - LIVELLO 1 CLASSIFARM

Allevamenti ammessi:

allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca) o misto;

allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne; allevamenti di caprini;

allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne; allevamenti di suini.

Le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione.

Per gli allevamenti dei suini le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno, escludendo dal calcolo le scrofe macellate



Allegato II

(articolo 3 comma 1 lettera c) punto 2.5 e d) punto 3.2 e articolo 17)

Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Equini di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Suini riproduttori > 50 KG	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3



Eco - schema 1 – Livello 1
Pagamento per la riduzione della microbico resistenza

TIPOLOGIA INTERVENTO	Importo unitario previsto €/UBA
Bovini duplice attitudine	54 (max 156,33)
Bovini da carne	54 (max 116,11)
Bovini da latte	66 (max 156,33)
Bufalini	66 (max 129,26)
Caprini	60 (max 127,37)
Ovini	60 (max 127,37)
Suini	24 (max 34,70)
Vitelli a carne bianca	24 (max 90,73)



ECO 1 - LIVELLO 2

BENESSERE DEGLI ANIMALI

Impegni:

- 1) **adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA)** nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo;
- 2) **pascolo** (art. 3 lett. h decreto aiuti)

Sono ammissibili al premio:

allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o misti

allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm

Deroghe:

L'adesione al sistema SQNBA non è obbligatoria per gli allevamenti biologici

Gli allevamenti di bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), **previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione** competente per territorio in cui insiste l'allevamento, possono accedere al Livello 2 dell'eco-schema anche non aderendo al SQNBA, **a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento**



Eco - schema 1 - Livello 2
Pagamento per il benessere animale

TIPOLOGIA INTERVENTO	Importo unitario €/UBA
Bovini da latte, duplice attitudine e bovini carne	240 (max 537)
Suini in allevamento semibrado	300 (max 819,15)



Il Sistema di Qualità Nazionale per il benessere Animale (SQNBA)

Il decreto interministeriale (Ministero dell'agricoltura e Ministero della Salute) che disciplina il Sistema Nazionale di Qualità del Benessere Animale (SQNBA) stabilisce regole generali e requisiti di salute e benessere animale, superiori alle norme europee e nazionali, per valutare la gestione dell'allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare.

La raccolta ed elaborazione dei dati, specifici per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, compresa la gestione delle emissioni nello stabilimento, è **competenza del Ministero della Salute** che, attraverso il sistema informativo "Classy Farm" converte informazioni inerenti: **benessere animale, biosicurezza e corretto uso del farmaco** in dati atti ad attribuire un punteggio che classifica gli allevamenti in base al rischio e attesta la presenza dei requisiti necessari per il loro accesso al sistema di certificazione SQNBA.

Presenza in allevamento del veterinario aziendale al quale è demandato il compito della gestione del farmaco veterinario (registro dei trattamenti), benessere animale, biosicurezza e del complessivo stato sanitario dell'allevamento.

L'adesione al Sistema di Qualità SQNBA è volontaria e aperta a tutti gli allevatori e alle imprese del settore alimentare (impianto di macellazione, operatore della trasformazione) dell'Unione europea, attraverso un Organismo accreditato alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17065.



DECRETO AIUTI DIRETTI 23/12/2022 - art. 3 lett. H

«**pascolo o pascolamento**»:

fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome comunicate all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite,

è attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo,

fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5.

Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE;



ECO 2 – PAGAMENTO PER INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE

Il pagamento spetta agli agricoltori **per il mantenimento dell'inerbimento -spontaneo o seminato – nell'interfilare delle colture arboree** o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta

Impegni aggiuntivi sull'interfilare o sulla superficie esterna alla proiezione della chioma:

- a) **Mantenimento su almeno il 70% della superficie** oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea;
- b) **Divieto di diserbo chimico;**
- c) **Divieto di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno;** è consentita la semina senza lavorazione del suolo;
- d) Gestione della copertura vegetale erbacea mediante **operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura.**

Pagamento annuale per la superficie oggetto d'impegno: **120** (max 238,57) €/Ha nelle aree ordinarie e **144** (Max 340,28) €/Ha nelle aree Natura 200 e nelle zone vulnerabili.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico.





il frutteto della foto (susine e nocchie) è di una superficie di mq 63392 da GIS, i filari sono lunghi mediamente 215 metri e in tutto sono 68 file.

Per rispettare il 70% che riporta il decreto la superficie inerbita dovrebbe essere di almeno mq 44374. Tale parametro viene rispettato se è presente una superficie erbacea tra le file di una larghezza almeno di 3 metri



ECO 3 – SALVAGUARDIA DEGLI OLIVI DI PARTICOLARE VALORE PAESAGGISTICO

Il pagamento spetta agli agricoltori per il **mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica**, in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro.

Impegni aggiuntivi:

- a. Potatura biennale delle chiome;**
- b. Divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura;**
- c. Mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello status quo**

Pagamento annuale: 244 €/Ha nelle aree ordinarie, 220 €/Ha nelle aree Natura 2000 e 264 €/Ha nelle Zone vulnerabili



ECO 4 – SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO

Il pagamento riguarda le **superfici investite a seminativo nelle quali va praticato l'avvicendamento, almeno biennale**, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo (la cui messa a riposo non può eccedere i 4 anni), escluse le colture di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 (rotazioni) e dal CGO 2 (protezione acque da inquinamento nitrati)

Impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità:

- a) avvicendamento almeno biennale: **inserimento nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo** (vedi elenco). Sono colture miglioratrici le leguminose. L'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni.
- b) **Nel caso di colture pluriennali, erba e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto ipso facto**. La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice.
- c) Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di domanda.



ECO 4 – SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO

Allegato VIII

(articolo 20, comma 1, lettera a)

Elenco delle colture da rinnovo

Mais o Granoturco (<i>Zea mays L.</i>)	Colza (<i>Brassica napus L.</i>)
Soia (<i>Glycine max L.</i>)	Tabacco (<i>Nicotiana spp L.</i>)
Girasole (<i>Helianthus annuus L.</i>)	Cipolla (<i>Allium cepa L.</i>)
Pomodoro (<i>Lycopersicon esculentum Mill.</i>)	Cocomero (<i>Citrullus lanatus Thunb.</i>)
Patata (<i>Solanum tuberosum L.</i>)	Aglione (<i>Allium sativum L.</i>)
Sorgo da granella (<i>Sorghum vulgare Pers.</i>)	Canapa (<i>Cannabis sativa L.</i>)
Carciofo (<i>Cynara cardunculus L.</i>)	Lino (<i>Linum usitatissimum L.</i>)
Barbabietola da zucchero (<i>Beta vulgaris L.</i>)	Arachide (<i>Arachis hypogaea L.</i>)
Melone (<i>Cucumis melo L.</i>)	Ravizzone (<i>Brassica campestris L.</i>)
Peperone (<i>Capsicum Annuum L.</i>)	Carota (<i>Daucus carota L.</i>)
Melanzana (<i>Solanum melongena L.</i>)	



Classificazione		Colture	
Colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo	Leguminose	Leguminose da granella	<i>favino, lenticchia, pisello, ecc.</i>
		Leguminose foraggere	<i>erba medica, trifoglio, vecia ecc.</i>
	Foraggere		<i>loietto, Festuca, erba mazzolina ecc.</i>
	Colture da rinnovo		<i>Mais, Soia, Girasole, Pomodoro, Patata, Sorgo da granella, Carciofo, Barbabietola da zucchero, Colza, Tabacco, Canapa, Arachide, Ravizzone</i>
Altre colture	Cereali a paglia		<i>grano tenero, grano duro, orzo, avena, miglio, segale, farro ecc..</i>
	Ortive		<i>Cocomero, Finocchio, Lattuga, Melone, Peperone, Spinacio, Zucca, Zucchino ecc..</i>
	Altre colture..		

ECO 4 – SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO

Altri impegni aggiuntivi:

- sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari,
- sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria.
- L'interramento dei residui colturali di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche e le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa

Pagamento annuale previsto: € 110 (max 124,17) nelle aree ordinarie, **132 €**/Ha (max 149)

nelle aree Natura 2000 e nelle Zone vulnerabili stimati dal Masaf

Pagamento cumulabile con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori



ECO 4 – SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO

Superficie	2023	Trattamenti	2024	Trattamenti
Campo 1	Grano	nessun vincolo	Mais (rinnovo)	difesa integrata o biologica
Campo 2	Pisello (leguminosa)	vietati	Grano	nessun vincolo
Campo 3	Medica (foraggera)	vietati	Medica (foraggera)	vietati
Campo 4 (avvic. con 2° raccolto)	Grano + soia 2° r (soia rinnovo)	difesa integrata o bio sulla soia	Grano	nessun vincolo
Campo 5	Riposo	nessun vincolo	Riposo	Nessun vincolo



ECO 5 – MISURE SPECIFICHE IMPOLLINATORI



Il pagamento spetta agli agricoltori **per il mantenimento di una copertura con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere)** a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo.

Le colture di interesse apistico (vedi allegato) devono essere presenti in miscugli. Ai fini del presente eco-schema, per le piante di interesse apistico, **il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.**



ECO 5 – MISURE SPECIFICHE IMPOLLINATORI COLTURE ARBOREE

Nelle **colture arboree** si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto della condizionalità:

- a) **Mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno** della copertura con piante di interesse apistico su una **superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui**, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma).
- b) **Divieto di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico** su tutta la superfici delle coltivazioni arboree per il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura (1/3-30/9);
- c) **Divieto di diserbanti chimici** ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico sulla superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
- d) **Divieto di utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico** sulla coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.



ECO 5 – MISURE SPECIFICHE IMPOLLINATORI SEMINATIVI

Nelle superfici a seminativo, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli della condizionalità:

- a) **Mantenimento della copertura con piante di interesse apistico su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui**, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto (pagabile) costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera c).
- b) **Divieto di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico** su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo della germinazione al completamento della fioritura;
- c) **Fino al completamento della fioritura divieto di utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno** ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.



ECO 5 – MISURE SPECIFICHE IMPOLLINATORI SEMINATIVI


Pagamento annuale **aggiuntivo al sostegno di base** calcolato sulla superficie oggetto d'impegno: nelle coltivazioni arboree di **250** (max 442,50)€/Ha nelle aree ordinarie e **300** (max 531) €/Ha nelle aree natura 2000 e nelle zone vulnerabili; **nei seminativi 500** (max 659) €/Ha nelle aree ordinarie, **600** (790,80) €/Ha nelle aree Natura 200 e 300 €/Ha nelle Zone vulnerabili.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico e con il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento.


Il pagamento non è cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree.




SIMULAZIONE SU AZIENDA MAIDICOLA (euro/ha) (superficie ammissibile: 200 ettari)



IMPRESA CON TITOLI CON VALORE ALTO (ha) (superficie ammissibile: 45 ettari)



IMPRESA CON TITOLI CON VALORE MEDIO (ha) (superficie ammissibile: 45 ettari)



Interventi settoriali

Vino	Dotazione annua	Altre OCM	Dotazione annua
RRV	128,883	Ortofrutta	290,0 (stima)
Investimenti	85,00	Olio di oliva	34,6
Vendemmia verde	5,00	Patate	6,0
Distillazione dei sottoprodotti	20,00	Api	5,2
Promozione nei PT	85,00		
<u>Totale</u>	<u>323,883</u>		

Tutti gli importi sono in mio eur

